STUDIO LEGALE E DI CONSULENZA DEL LAVORO
info@studiotrincaassociato.com

Tel. 041/5228854
Tel. 041/2411243
Fax 041/5230112

San Marco, Campo San Bartolomeo 5278
30124 VENEZIA

Rag. LUCIANO TRINCA
Avv. FRANCESCA TRINCA

LIBRETTO DI FAMIGLIA (LF)	
PRESTAZIONI REMUNERABILI	a. lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione; b. assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità; c. insegnamento privato supplementare.
LIMITI ALLE PRESTAZIONI	**LIMITI ECONOMICI** **a)** ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, non può percepire compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro; **b)** ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, non può erogare compensi di importo complessivamente superiore a 5.000 euro. **c)** le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore non possono dar luogo a compensi di importo superiore a 2.500 euro. **LIMITE ORARIO** Vi è un limite di **280 ore** nell'anno civile (in realtà se si rispetta il limite delle 280 ore si supera il limite economico dei 2.500 euro. Quindi: ATTENZIONE **il vero limite orario è di 277 ore**).
SOGGETTI INTERESSATI	Solo le persone fisiche, non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa.
ESCLUSIONE	Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da parte di soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
VALORE COMPENSO - CONTRIBUZIONE	Il LF è composto da titoli di pagamento, il cui valore nominale è fissato in 10,00 euro, utilizzabili per compensare prestazioni di durata non superiore ad un'ora. Il valore nominale di 10 euro è così suddiviso: • € 8,00 per il compenso a favore del prestatore; • € 1,65 per la contribuzione ivs alla Gestione separata INPS; • 0,25 per il premio assicurativo INAIL; • € 0,10 per il finanziamento degli oneri di

	gestione della prestazione di lavoro occasionale e dell'erogazione del compenso al prestatore.
DIRITTI DEL PRESTATORE	Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero (11 ore di riposo nelle 24 ore), alle pause (10 minuti di pausa se la prestazione supera le 6 ore) e ai riposi settimanali (2 riposi di 24 ore consecutive in un periodo di 14 giorni)
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI	Utilizzatori e prestatori debbono registrarsi, anche tramite un Consulente del Lavoro o un patronato, all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico. <u>I prestatori di lavoro dovranno indicare l'Iban</u> del conto corrente bancario/postale, libretto postale ovvero della carta di credito, sul quale l'Istituto provvederà ad erogare il compenso pattuito.
MODALITA' VERSAMENTO SOMME	<u>L'utilizzatore deve preventivamente versare le somme che andranno a pagare il prestatore tramite la piattaforma telematica INPS</u> **Modalità versamento somme** 1) Versamento a mezzo **modello F24** Elementi identificativi (ELIDE), con l'indicazione dei dati identificativi dell'utilizzatore e di distinte causali di pagamento: LIFA per il LF 2) Strumenti di **pagamento elettronico con addebito in c/c ovvero su carta di credito/debito**, gestiti attraverso la modalità di pagamento "pagoPA" di Agid e accessibili esclusivamente dal servizio Prestazioni Occasionali del Portale dei Pagamenti INPS attraverso l'utilizzo delle credenziali personali dell'utilizzatore (PIN Inps, Carta Nazionale dei Servizi o dello SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale)
COMUNICAZIONE	**Al termine della prestazione lavorativa**, e comunque <u>non oltre il terzo giorno del mese successivo a quello di svolgimento della prestazione</u> stessa, l'utilizzatore tramite la piattaforma telematica INPS o avvalendosi dei servizi di *contact center* messi a disposizione dall'INPS è tenuto a comunicare: - i dati identificativi del prestatore; - il luogo di svolgimento della prestazione; - il numero di titoli utilizzati per il pagamento della prestazione; la durata della prestazione; - l'ambito di svolgimento della prestazione; - altre informazioni per la gestione del rapporto (es se il prestatore è un pensionato, uno studente o un percettore di prestazioni a sostegno del reddito).

ACCREDITO COMPENSO	L'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.
SANZIONI	Non sono previste specifiche sanzioni per la mancata comunicazione da parte dei privati dell'utilizzo del Libretto famiglia. È però sanzionato il superamento del limite dei 2.500 euro annui nei confronti dello stesso prestatore d'opera (o comunque del limite di durata della prestazione pari a 280 ore nell'arco dello stesso anni civile) con la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato